

N. R.G. 59379/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

Diciottesima Sezione civile

Il Giudice dott.ssa Roberta Nocella,

visti gli atti della causa n. R.G. **59379/2022**,

considerato che:

XXXXXXXXXXXXXXXX, nato in Tunisia il 23.08.1993, è trattenuto presso il C.P.R. di Ponte Galeria in forza del provvedimento di trattenimento adottato dal Questore di Roma il 26.09.2022, in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bologna il 19.09.2022;

lo straniero, cittadino tunisino, secondo la documentazione allegata, ha “*compiutamente formalizzato*” presso il suddetto C.P.R. domanda di protezione internazionale, che non risulta essere stata ancora definita dalla competente Commissione Territoriale (risultando svolta in data 27.09.2022 solo l’audizione, senza che sia ancora seguita la decisione: si vedano le dichiarazioni rese dallo stesso richiedente e dal suo difensore all’udienza del 28.09.2022);

è applicabile – fermo l’esame dell’eccezione di cui si verrà a dire - alla fattispecie in esame l’art. 6 del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 e succ. mod., considerato che risulta dalla documentazione allegata che lo straniero ha formalizzato la domanda di protezione internazionale presso il CPR di Ponte Galeria in data 26.09.2022 (cfr. decreto di trattenimento della Questura di Roma);

all’odierna udienza per la convalida del trattenimento lo straniero, comparso personalmente con l’assistenza del difensore ed alla presenza dell’interprete di lingua araba, ha dichiarato: di essere arrivato a Pantelleria il 18.09.2022 via mare senza alcun documento; di aver lasciato Sousa, la sua città in Tunisia, perché non riusciva più a fare nulla lì e perché voleva migliorare la sua posizione; che in Tunisia lavorava ogni tanto come imbianchino ma il fratello maggiore (di 36 anni con cui conviveva unitamente a madre e due sorelle dopo la morte del padre), gli prendeva i soldi che guadagnava da quando aveva 23 anni e li spendeva per sé; che, inoltre, lo picchiava e spesso lo costringeva a dormire fuori casa; che una volta gli aveva ferito la mano in modo tale che aveva dovuto essere operato (in udienza esibiva il polso con la

cicatrice); che le autorità tunisine a cui aveva più volte fatto denuncia convocavano il fratello ma alla fine lo rilasciavano sempre dicendo all'odierno richiedente che, in sostanza, era meglio lasciar perdere; che anche la madre gli aveva consigliato di lasciare la Tunisia e, a quel punto, aveva chiesto un prestito ad amici ed era partito; che non aveva alcun problema con le autorità tunisine; che se fosse rimpatriato continuerebbe a litigare col fratello e sarebbe costretto a dormire per strada; di aver detto le stesse cose alla Commissione Territoriale, che lo aveva ascoltato il 27.09.2022; di essersi recato a Bologna, dopo essersi allontanato dalla Sicilia, per incontrare un parente di secondo grado che viveva lì e che lo aveva ospitato una notte, ma il giorno dopo era stato fermato ed espulso;

ai sensi dell'art. 6 co. 3 d.lgs. n. 142 del 2015 qualora il richiedente la protezione internazionale si trovi in un centro di identificazione ed espulsione in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o espulsione "*rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione*" e che la ratio della norma è scongiurare il rischio che il trattenuto si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio attraverso l'abusivo ricorso alla richiesta di protezione internazionale (secondo quanto indicato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 30 maggio 2013, emessa nella causa C – 534/11, caso Arslan);

nel caso di specie deve anzitutto essere esaminata l'eccezione, proposta in sede di udienza dal difensore del richiedente, avente ad oggetto il mancato rispetto del termine di 48 ore per la trasmissione della richiesta di convalida al Tribunale da parte della Questura, avendo – come si evince dal verbale dell'udienza tenutasi in data 22.09.2022 innanzi al Giudice di Pace – il trattenuto espresso l'intenzione di presentare la domanda di protezione internazionale già innanzi a quest'ultimo, senza che la Questura si sia in alcun modo attivata per una compiuta formalizzazione se non in data 26.09.2022 (come dimostra il suo decreto di trattenimento in atti).

Ben è a conoscenza questo giudicante del fatto che non esiste ancora nella Sezione immigrazione del Tribunale di Roma una posizione uniforme sulla questione; tuttavia, si ritengono condivisibili le argomentazioni espresse nel decreto di convalida emesso all'esito dell'udienza del 24.08.2022 (R.G. n. 54823/2022). Ed invero – premesso che, nel caso qui in esame, dal verbale dell'udienza innanzi al Giudice di Pace si evince che il trattenuto aveva affermato: "*Vorrei restare in Italia e non rientrare in Tunisia dove non trovo più lavoro. Sono disposto a richiedere anche l'asilo per restare qui?*" - si condividono i dubbi relativi al fatto che il GdP in sede di convalida di trattenimento ex art. 14 TUI possa essere considerato tra le "*autorità preposte a ricevere le domande di protezione internazionale*" ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 2013/32/UE (norma indubbiamente *self-executing*), e tanto meno a registrare una tale domanda (motivo che appare strettamente legato al fatto che tutte le autorità indicate, anche ove l'elenco non fosse tassativo, hanno natura amministrativa); si aggiunga a ciò che (anche a prescindere dal diverso ambito) di alcun supporto sarebbe il richiamo all'art. 20 Reg.

UE n. 604/2013 (c.d. Regolamento Dublino), che al comma 2 fa riferimento alle “*autorità competent?*” dello Stato membro a ricevere la domanda di protezione e, dunque, comunque a quelle identificate dalla già citata Direttiva 2013/32/UE.

In ogni caso, anche ove si volesse optare per la diversa interpretazione – considerare l’autorità giudiziaria come abilitata a ricevere la domanda di protezione internazionale – il GdP non potrebbe procedere alla sua registrazione che deve avvenire, ai sensi dell’art. 6 co. 1 par. 2 della menzionata Direttiva nel termine di 6 giorni lavorativi, nella specie rispettati ove si consideri che la data riportata nel decreto della Questura per la compiuta formalizzazione è il 26.09.2022; a ciò si aggiunga che potrebbe persino ritenersi rispettato il termine di tre giorni di cui al comma 1, par. 1 del citato art. 6, ove si consideri che l’udienza innanzi al GdP risulta chiusa alle ore 12,00 del 22.09.2022, giovedì, e che il terzo giorno scadeva di domenica, con quanto ne consegue in merito alla difficoltà di reperire un interprete di lingua araba, assolutamente necessario considerata la circostanza che il trattenuto (sostanzialmente appena giunto in Italia) pacificamente non parla l’italiano.

Deve pertanto, concludendosi sul punto, ritenersi rispettato il termine di 48 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, senza che alcun ritardo rilevante ai fini che qui interessano possa essere imputato alla Questura né nella sua registrazione né nell’emissione del decreto di trattenimento.

Nel merito, la richiesta di protezione internazionale appare strumentale e dilatoria, in quanto dalle dichiarazioni rese in sede di udienza – che, secondo quanto affermato dallo stesso ricorrente, sarebbero le medesime rese il 27.09.2022 innanzi alla C.T., né vi è ragione di ritenere diversamente da parte di questo giudice, in assenza del deposito di tale verbale – si evince che egli si è allontanato dalla Tunisia per una vicenda sostanzialmente familiare strettamente connessa alla sua situazione economica: egli litigava in continuazione con il fratello maggiore, che gli sottraeva il denaro guadagnato come imbianchino e lo picchiava anche, di talché si è trovato nella impossibilità di modificare la sua situazione e ha preferito lasciare il Paese. Non appare del tutto credibile – in assenza del deposito di qualsiasi documentazione - che egli abbia sporto ben quattro volte la denuncia senza che le autorità tunisine siano mai effettivamente intervenute, neppure dopo che il fratello lo ferì alla mano in modo tale da rendersi necessaria un’operazione chirurgica, di talché non appare configurabile l’ipotesi di cui all’art. 5 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 251 del 2007. Generico è, comunque, il riferimento agli atti di persecuzione e al danno grave. A ciò si aggiunga che il trattenuto non ha alcun documento di identità e, quanto all’esistenza di un soggetto di riferimento nel territorio italiano, è stato del tutto vago il riferimento a un non meglio identificato parente di secondo grado (che, comunque, non ha offerto alcuna disponibilità ad ospitarlo); pertanto, deve ritenersi concreto anche il pericolo di fuga;

il trattenimento del richiedente deve quindi essere convalidato,

P.Q.M.

Visto l'art. 6 del d-lgs. N. 142 del 2015,

convalida il trattenimento del richiedente protezione internazionale. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Roma, 28/09/2022

Il Giudice

dott.ssa Roberta Nocella